



“DALLA LEGGE 517/77 ALLA LEGGE DELEGA: QUALE FUTURO PER L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO ?” SE NE PARLA A ROMA IL 18 NOVEMBRE

L'iniziativa è promossa dalla FLC CGIL Roma e Lazio in collaborazione con Proteo Fare Sapere.

L'idea di una differenziazione di percorsi formativi e dei profili professionali dei docenti di sostegno, che emerge dalle dichiarazioni di esponenti del MIUR, rischia di tradire le “buone pratiche” sperimentate in questi anni dalla scuola italiana, sempre fondate sulla condivisione, tra docenti curricolari e di sostegno, dell'offerta formativa su tutta la classe e sull'idea di una profonda collaborazione di tutto il team degli insegnanti nei processi educativi dell'alunno diversamente abile. Nell'audizione che la FLC CGIL e le altre Organizzazioni Sindacali hanno avuto al Ministero su questa delega, abbiamo sottolineato diversi aspetti della delega che non ci convincono e che saranno argomento dell'iniziativa del 18 novembre.

Riteniamo che tale materia si sarebbe dovuta affrontare al pari di altre con un iter legislativo ordinario e non per delega, e fermo restando che alcuni contenuti della delega stessa (individuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, formazione obbligatoria del personale tutto, garanzia per l'istruzione obbligatoria) possono bene essere utilizzati per superare alcuni deficit storici sulle inadeguatezze del sistema in materia di esercizio dei diritti della persona con disabilità, rimangono aperte alcune questioni che vanno affrontate con chiarezza. Innanzitutto la previsione di un concorso specifico per il sostegno, come si evince dal comma 109 della legge, può aprire le porte ad un pericoloso percorso di separatezza: cosa finora evitata risultando uno dei punti di forza dell'ordinamento. Infatti, prevedere percorsi aggiuntivi specifici strutturati, accanto e oltre il percorso curricolare che ne deve costituire la base, ha assicurato la ricchezza di dialogo e di osmosi fra i docenti di sostegno e del curricolo. Semmai si tratta di rafforzare, affinare, irrobustire i percorsi aggiuntivi di specializzazione, ma non di sostituirli con un concorso per il solo sostegno tanto da prefigurare un Docente separato e confinato nel ruolo di docente esclusivo della disabilità. Parimenti, occorre chiarire, laddove la delega prevede che all'alunno venga assicurata la continuità didattica con lo stesso Docente di sostegno, che non si prefiguri l'impossibilità per il docente stesso di trasferirsi in altra scuola, in altro ruolo, in altre classi. La misura che evita la discontinuità didattica è la stabilizzazione dei posti di sostegno con la riconduzione integrale dell'organico di fatto in organico di diritto. Peraltro il Docente di sostegno è docente della classe e tale deve rimanere: muoversi in direzione diversa sarebbe un danno per lo stesso alunno con disabilità. Non bisogna sottovalutare il fatto che la fissità nel ruolo e la separatezza del ruolo possono far aumentare esponenzialmente il rischio di burnout (stress da esercizio delle professioni di aiuto). Per quanto riguarda l'obbligatorietà della formazione prevista dalla delega, per tutto il personale, va detto che essa può attuarsi per via contrattuale attraverso il tavolo di confronto sindacale (la materia formazione è materia contrattuale) e lo stanziamento di risorse adeguate. La legge non fa venire meno l'esigenza di ricondurre tale argomento al tavolo contrattuale. Contemporaneamente al confronto sindacale, sono avviati altri tavoli con le associazioni, positivi per le implicazioni che la materia comporta, ma il confronto sindacale ha una sua specificità e ha bisogno di un percorso specifico che non può essere assorbito in altre sedi. L'Amministrazione ha mostrato attenzione alle problematiche proposte, sottolineando, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, che si trattava di una prima riunione di altre che necessariamente seguiranno, specificamente con le Organizzazioni sindacali, al di là degli incontri con le Associazioni. Di tutto questo discuteremo il 18 novembre a Roma all'ITIS “Galileo Galilei”, via Conte Verde 51, alle ore 9.30. Qui si può [SCARICARE IL VOLANTINO](#) e compilare la [SCHEDE ADESIONE](#) da inviare via mail all'indirizzo: flc@lazio.cgil.it

MOBILITA' SCUOLA 2016/2017. SECONDO INCONTRO AL MIUR

Molti i nodi preliminari da sciogliere prima all'avvio della contrattazione per il 2016/2017. Ribadita la netta contrarietà sulla costituzione degli ambiti.

Come convenuto nell'[incontro di martedì scorso](#) i sindacati hanno rappresentato ed illustrato unitariamente al Direttore del Personale alcuni nodi problematici che vanno preliminarmente sciolti in quanto propedeutici alla contrattazione specifica per il rinnovo del Ccni 2016-2017.

Questi i punti sollevati.

1- Ambiti territoriali.

Tutte le OO.SS. sono assolutamente contrarie all'attivazione degli ambiti territoriali previsti dalla legge 107/15 per ciò che questi implicano, ovvero la "chiamata diretta dei docenti" da parte dei DS. Di conseguenza si chiede che non vengano attivati ai fini della mobilità per il 2016-2017.

Queste le ragioni della richiesta unitaria dei sindacati:

- la costituzione degli ambiti, che non si condivide nel modo più assoluto, è comunque operazione complessa, problematica e molto delicata, quindi da fare, se l'amministrazione intende comunque procedere, con molta calma;
- la stessa legge prevede che lo si faccia entro giugno 2016, "sentite le regioni e gli EE.LL." quindi senza fretta e con tempi non compatibili con la mobilità per il prossimo anno scolastico (vista l'esigenza di conclusione della contrattazione entro dicembre e la presentazione delle domande al massimo entro marzo);
- sul punto specifico (e non solo) pendono anche ricorsi alla Corte Costituzionale da parte di alcune regioni (ad oggi Veneto e Puglia) che rivendicano la titolarità della materia, per cui la prudenza sarebbe solo un atto di responsabilità e buon senso;
- inoltre, ai sensi del comma 66, l'innovazione in materia di stato giuridico che trasforma i ruoli da provinciale a regionale, articolati in ambiti, non è oggi in vigore ma sarà vigente a partire dal 1 settembre 2016. Conseguentemente la presentazione delle domande deve avvenire nel rispetto delle regole attuali.

2- Cadenza della mobilità volontaria.

Considerato che nulla cambia con la legge 107/15 sulla cadenza annuale per gli insegnanti di religione cattolica, il personale educativo ed ATA, le OO.SS. chiedono che la mobilità rimanga con cadenza annuale anche per i docenti, visto che la legge 107/15 nulla dice su questo. Quindi il Ccni in discussione dovrà regolare esclusivamente la mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016-2017.

3- La Mobilità in ambito provinciale.

Le OO.SS. propongono che la mobilità volontaria in ambito provinciale sia effettuata con le regole attuali senza l'introduzione degli ambiti territoriali.

Motivazione. La legge, comma 73, stabilisce che gli assunti mediante le procedure di cui all'art. 399 (D.lgs 297/94), ovvero gli assunti in fase "zero" e "A", hanno diritto ad avere la sede (scuola) definitiva con le operazioni di mobilità 2016-2017 (confermando le disposizioni dei precedenti Ccni). Ovviamente se la legge prevede questo per tali neo assunti, non è certamente accettabile che chi è già titolare di sede da anni (titolarità che ha diritto a mantenere) non possa chiedere anche lui la mobilità di prima e seconda fase per cambiare la sede di titolarità!

Inoltre, se chi è già titolare di scuola e di ruolo dovesse diventare soprannumerario per il 2016-2017, è evidente che potrà presentare domanda per avere una nuova titolarità. Una attenzione particolare (ovvero lo stesso trattamento) va riservata ai docenti soprannumerari e a chi è stato trasferito d'ufficio per il 2015-2016 o negli ultimi 8 anni, che dovrà avere diritto a presentare domanda per esercitare il diritto al rientro in presenza di posti disponibili nella ex scuola.

Inoltre le OO.SS. chiedono che i docenti di sostegno titolari su posti DOS possano presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire una titolarità, dal momento che i posti di sostegno (salvo quelli in deroga) rientreranno tutti nell'organico dell'autonomia.

4- La mobilità interprovinciale.

Fermo restando le priorità sulla mobilità interprovinciale previste dalla Legge 107/15, a prescindere se sarà per provincia o per ambiti, oppure se si potranno chiedere anche le scuole (come richiesto dai sindacati) o meno, è evidente che si potrà volontariamente chiedere qualsiasi provincia, visto che la legge dice: "per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale" (comma 108)!

Non è pensabile, quindi, che chi è assunto in fase B o C dalle GAE possa chiedere la mobilità "per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale", mentre chi è assunto in fase Zero o A, oppure nella stessa fase B o C, ma dalle graduatorie del concorso, mantenga il vincolo di divieto triennale! Il comma 108 sembra "dimenticare" i docenti assunti di cui al comma 96 lettera "a" (concorso) nella fase b – c. Le OO.SS. chiedono, per ragioni di equità, di consentire la mobilità interprovinciale nell'ambito del piano straordinario a tutti i neo assunti senza eccezione alcuna.

5- La mobilità annuale

Va confermata la mobilità annuale così come regolata nell'attuale Ccni.

Su questi 5 punti rappresentati dai sindacati come vincolo per avviare la contrattazione l'Amministrazione si è impegnata a dare risposte quanto prima e, quindi, solo a seguito di ciò si potrà riprendere la trattativa.

PER L'AFFISSIONE ALL'ALBO SINDACALE